



Confraternita di S. Antonio Mottola

Il giorno 18 del mese di febbraio dell'anno 2017 alle ore 17.30 presso i locali della Chiesa della S.S. Immacolata in Mottola (TA), si è riunito il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** alla presenza dell'Assemblea dei sodali della **VENERABILE CONFRATERNITA DI SANT' ANTONIO DI PADOVA**, regolarmente convocati, e del **PADRE SPIRITUALE ARCIPRETE SAC. DON BALDASSARRE CHIARELLI** per l'approvazione del

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1

La Confraternita di SANT'ANTONIO di PADOVA opera in Mottola sin dal 1873. I suoi fini sono Religiosi e Culturali e ha sede operativa nella Chiesa Madre parrocchia SANTA MARIA ASSUNTA. La sede Amministrativa è situata in via Raffaello da Urbino n. 13 sempre in Mottola (TA). Essa non ha scopi di lucro e persegue fini caritatevoli e assistenziali. In particolar modo con zelo e devozione e predilezione promuovono il culto per il **NO-STRO SIGNORE GESU' CRISTO** e la venerazione di **MARIA SANTISSIMA** e **SANT' ANTONIO DI PADOVA**.

ART. 2

L'Abito sociale della **CONFRATERNITA** da utilizzare in tutte le manifestazioni ufficiali è quello che è stato tramandato dai nostri Predecessori ed è così composto per gli uomini-confratelli:

CAMICE LUNGO CON MANICHE in tela di colore bianco e merletto bianco nelle parti terminali,

CINGOLO ROSSO E BLU' con due pendenti rosso e blu (i pendenti vanno uno a destra e l' altro a sinistra – denominati "ciaccioli"),

MOZZETTA CON CAPPuccio di stoffa color nero,

MEDAGLIONE sempre in stoffa gialla con raffigurazione dell'immagine di SANT' ANTONIO,

GUANTI BIANCHI, da utilizzare solo in occasione della processione del venerdì Santo, mentre nelle altre occasioni, soprattutto estive, i confratelli e le consorelle sono dispensati dall' indossare i guanti;

MEDAGLIONE in argento con cordone color giallo pendente sia dinanzi che sul retro; le **CONSORELLE**, dovranno indossare una mantella di colore nero con colletto rialzato in effigie dorate con abbottonatura al collo, un collare con **MEDAGLIONE** identico a quello dei **CONFRATELLI**, in stoffa gialla bordato di passamaneria in oro con un pendente nella parte posteriore.

ART. 3

Il **PRIORE**, il **VICE PRIORE**, i **CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**, nonché i **CERIMONIERI** e il **MAESTRO DEI NOVIZI**, indosseranno nelle manifestazioni Ufficiali i segni

che indichino e distinguano i rispettivi incarichi e precisamente il PRIORE (4 gigli per ogni lato del Collare), il VICE PRIORE (tre gigli), il PRIMO CONSIGLIERE (due gigli) e tutti gli altri 1 solo giglio.

Detti segni, sono di proprietà della Confraternita e sono uguali a quelli indossati dalle CONSORELLE (solo che sul medaglione è riportato lo stemma della confraternita con l'aggiunta di alcune stelle ricamate in oro).

ART. 4

Possono associarsi alla CONFRATERNITA tutti coloro che abbracciano la FEDE CRISTIANA proclamata dalla SANTA CHIESA, che siano battezzati, che non siano incorsi nella censura della scomunica da parte dell'Autorità Ecclesiastica, che non siano incorsi in casi di separazione coniugale o di abbandono del tetto coniugale, che non facciano parte di associazioni malavitose e/o a partiti che siano incompatibili con la DOTTRINA CATTOLICA e che non facciano parte di altre Confraternite o che siano stati espulsi da altre Confraternite.

Le CONSORELLE\CONFRATELLI dovranno conoscere e dichiarare di aver letto e accettato lo Statuto Diocesano delle Confraternite redatto ed approvato da SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA ed in vigore al momento della vestizione.

Il nuovo CONFRATELLO\CONSOSELLA dovrà emettere la *professione* mediante il rito della Vestizione, che si tiene una volta l'anno solitamente il giorno 12 del mese di giugno.

Giusta tradizione secolare in uso e costume nella CONFRATERNITA, ed al mero fine di evitare di tenere esclusi i minori, in deroga allo **STATUTO DIOCESANO ED AL REGOLAMENTO DELLE CONFRATERNITE** della diocesi di Castellaneta, l'**ASPIRANTE** e i **SIMPATIZZANTI** se ancora minorenni, invece, potrà comunque indossare l'abito sodale e partecipare alle funzioni religiose nonché alle processioni della CONFRATERNITA, ma senza alcun diritto al voto nelle assemblee.

Il CONFRATELLO/CONSOSELLA compreso tra i 13 e i 16 anni, partecipa alla CONFRATERNITA come **ASPIRANTE**.

Coloro i quali in età inferiore ai tredici anni volessero avvicinarsi alle attività della CONFRATERNITA rivestiranno il ruolo di **SIMPATIZZANTI**.

ART. 5

Fanno parte della CONFRATERNITA tutti gli Associati in regola con la quota sociale annuale e quanto previsto dal presente **REGOLAMENTO INTERNO E DALLO STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE** approvato dall'Ordinario Diocesano. Ogni aderente alla CONFRATERNITA ha l'obbligo di versare la quota sociale, stabilita in occasione dell'approvazione del bilancio, uguale per tutti e stabilita dal **CONSIGLIO**, sentita l'assemblea. Qualora ciò non avvenga, il **CONSIGLIO** potrà procedere alla messa in mora, unitamente al recupero degli anni non esatti.

Se la situazione morosa persiste, il **CONSIGLIO** adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni, ovvero avrà facoltà di diffidare dapprima il sodale moroso, dappoi proporre la sua espulsione alla Curia, così come stabilito dallo **STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE**.

ART. 6

I CONFRATELLI e le CONSORELLE devono prendere parte tutte le domeniche GIORNO DEL SIGNORE e nei vari giorni festivi alla Santa Messa praticando i Sacramenti della Riconciliazione e della Eucaristia almeno una volta al mese.

Cercheranno di evitare tutte quelle situazioni che possano essere di scandalo e di non buon esempio per gli altri.

ART. 7

Gli Associati all'inizio dell'anno civile saranno portati a conoscenza a cura del **PRIORE**, sentito il **PADRE SPIRITUALE** e il **CONSIGLIO**, di un elenco delle varie manifestazioni con tutte le notizie utili alle quali si è tenuti a partecipare e ciò anche al fine di evitare di inviare volta per volta l'invito per ogni circostanza.

Sarà invece inviato invito scritto ogni qual volta viene convocata l'**ASSEMBLEA DELLA CONFRATERNITA** secondo quanto previsto dallo Statuto Diocesano.

ART. 8

I **CONFRATELLI** E LE **CONSORELLE** sono tenuti a prendere parte ai seguenti

OBBLIGHI CONFRATERNALI

A- Incontri di catechesi con il Padre Spirituale;

B- Assemblee Confraternali ogni qual volta convocati dal **PRIORE** e dal **PADRE SPIRITUALE** sentito il **CONSIGLIO**;

C- Alle seguenti Processioni di obbligo

- **SETTIMANA SANTA (VENERDI' SANTO)**
- **SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO**
- **FESTA IN ONORE DI SANT'ANTONIO (13 GIUGNO)**
- **FESTA IN OMORE DEL SANTO PATRONO CITTADINO SAN TOMMASO BECKET (28-29 DICEMBRE)**

nonché alla messa mensile in ricorrenza dei confratelli e delle consorelle defunti.

Coloro i quali si renderanno manchevoli frequentemente di tali obblighi verranno dapprima redarguiti, dappoi diffidati e in ultimo proposti per l'allontanamento dalla **CONFRATERNITA**.

ART. 9

Qualora per esigenze non giustificabili, per tre volte consecutive, un **CONFRATELLO** o una **CONSORELLA** non prendesse parte a quanto previsto dall'**ART. 8**. Sarà richiamato dal **PRIORE** ed eventualmente dal **PADRE SPIRITUALE**. Qualora si dovesse verificare ulteriormente, sarà sospeso per un periodo di anni uno e verrà fatta annotazione sul **LIBRO DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE** da parte del **SEGRETARIO**.

ART. 10

Se dopo la sospensione, le astensioni si dovessero ripetere sarà cura del C.d.A. relazionare all'Ufficio Diocesano per le Confraternite per i provvedimenti previsti dallo Statuto Diocesano.

ART. 11

La **CONFRATERNITA** si addossa l'onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'altare di **SANT'ANTONIO** posto nella parrocchia di **SANTA MARIA ASSUNTA**.

ART. 12

I **CONFRATELLI** e le **CONSORELLE** se chiamati, dovranno concorrere secondo le proprie possibilità alle spese ordinarie e straordinarie per eventi Culturali e per eventuali spese per manutenzione ordinaria e straordinaria decise a maggioranza dall'Assemblea Confraternale e riguardante l'Altare di **SANT'ANTONIO** e per i beni storici ed artistici di proprietà della **CONFRATERNITA**.

ART. 13

La CONFRATERNITA unitamente alle altre tre CONFRATERNITE operanti in Mottola, nei periodi dell' Anno Liturgico (AVVENTO e QUARESIMA) promuoverà opere di carità presso Famiglie bisognose soccorrendole materialmente con generi di prima necessità.

ART. 14

In casi di eventi eccezionali o calamità naturali così come previsto dall'ART. 13 DEL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO, la CONFRATERNITA insieme alle altre Confraternite di Mottola si impegneranno, unitamente ad altre Associazioni di Volontariato ad intervenire prestando tutti quei soccorsi che si renderanno necessari.

ART. 15

Una delegazione composta dal PRIORE e da altri CONFRATELLI e/o CONSORELLE a turno, curerà volta per volta di visitare, soccorrere spiritualmente e materialmente, in caso di necessità quegli Associati ammalati, anziani soli o ricoverati nelle case di cura in genere.

ART. 16

Ogni sodale in caso di decesso, qualora richiesto dai familiari, ha diritto alla concessione di un loculo nella pertinente Cappella Gentilizia della Confraternita sita nel Cimitero Comunale di Mottola per un periodo che sarà comunque stabilito dal Consiglio.
Alle esequie parteciperà inoltre una rappresentanza di Sodali muniti di abito confraternale.

ART. 17

La CONFRATERNITA, ogni quarta domenica del mese, seguendo antica consuetudine e tradizione, celebrerà nella CHIESA MADRE UNA SANTA MESSA in suffragio delle anime dei Sodali deceduti e degli innumerevoli Benefattori della stessa Confraternita.

ART. 18

Il PRIORE, sentito il C.d.A. e il Padre Spirituale, nomina il Segretario, il Cassiere, i Cerimonieri e il Maestro dei Novizi, assegnando loro i segni che li contraddistinguono.

ART. 19

Alle varie sedute del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, oltre a quanto previsto espressamente dallo Statuto Diocesano, prendono parte anche i REVISORI DEI CONTI, che non hanno comunque diritto al voto così come il Cassiere, i Cerimonieri ed il Maestro dei Novizi, ma possono esprimere consigli e pareri, se richiesti.

ART. 20

In occasione dei festeggiamenti in onore di SANT'ANTONIO che generalmente si tengono nei giorni 12 e 13 di Giugno, si stabilisce che gli stessi festeggiamenti:

DEVONO ESSERE ORGANIZZATI

- a. Direttamente dal C. d. A. in nome e per conto della CONFRATERNITA, o in mancanza
- b. Da un COMITATO FESTEGGIAMENTI costituito solo ed esclusivamente da sodali che se ne assumano tutte le responsabilità e fornendone le necessarie garanzie.

Qualora si verifichi la situazione prevista al punto B, la Presidenza dello stesso Comitato sarà assunta dal PADRE SPIRITUALE e/o dal PRIORE anche se questi non facciano parte attiva nello stesso Comitato.

ART. 21

Quando si applica l'**ART. 20 LETTERA B** del presente Regolamento Interno, la richiesta per organizzare la festa, deve essere presentata dal costituendo o Costituendi Comitati al C.d.A. entro il 30 gennaio, presentandone il relativo programma debitamente documentato in tutte le sue parti.

Spetta al CONSIGLIO d'intesa con il Padre Spirituale deliberare in merito anche in presenza di più richieste. Il deliberato è inoppugnabile.

ART. 22

La CONFRATERNITA in qualità di mero gestore viene chiamata a gestire, per mezzo del suo C.d.A., la Cappella gentilizia sita presso il Cimitero Comunale di Mottola (TA) e di tutti i suoi loculi ivi insistenti.

La Cappella Gentilizia verrà come di seguito amministrata:

- a. In caso di morte di CONSORELLE\CONFRATELLI gli eredi avranno diritto a richiedere per un periodo di 10 anni dalla sepoltura un loculo, compatibilmente con quelli disponibili, a titolo gratuito per la intera durata; alla predetta scadenza il loculo potrà essere rinnovato alle condizioni e ai modi vigenti al momento e su deliberazione del **CONSIGLIO**;
- b. In caso di decesso di devoti a **SANT'ANTONIO** i loculi verranno concessi per un periodo non superiore a 20 (venti) anni previo versamento di un obolo volontario proporzionale ai costi di manutenzione, gestione e durata;
- c. In caso del tutto eccezionale, per i defunti che si sono onorati di meritevoli considerazioni e pregio nel sociale, nel culturale e\o nel civile e su esplicita richiesta degli eredi potranno essere concessi loculi in perpetuo (99 anni), previa delibera del C.d.A. e su esplicita pronuncia della Curia Vescovile, debitamente interpellata;
- d. I loculi alla scadenza della concessione potranno essere rinnovati di volta in volta per un periodo non superiore a cinque\dieci anni previo consenso insindacabile da parte del Consiglio, il quale valuterà le esigenze e le necessità della **CONFRATERNITA** e della Cappella Gentilizia medesima;
- e. Non potranno essere rinnovate le concessioni dei loculi per periodi superiori ad anni 99 (novantanove) di giacenza, giusto regolamento cimiteriale del Comune di Mottola e, pertanto, in caso di decorrenza di tale periodo gli eredi e\o i referenti dovranno a proprie cure e spese provvedere alla riesumazione dei resti della salma e provvedere a ricercare altra sistemazione (ossario comune, cassettoni all'interno della stessa Cappella Gentilizia laddove disponibili, ecc.); in mancanza vi provvederà a proprie cure e spese la CONFRATERNITA dopo averne dato comunicazione iscritta a mezzo racc.ta a\o al singolo referente, liberando così il loculo interessato e all'uopo occupando eventuali cassettoni disponibili;
- f. Coloro i quali a qualsiasi titolo possano vantare diritti reali di proprietà e\o altro sui singoli loculi dovranno, previa dimostrazione e attestazione degli stessi, partecipare alle spese di manutenzione, pulizia e di qualsivoglia natura riferenti alla Cappella Gentilizia medesima;
- g. Non potranno in alcun modo "prenotarsi" loculi per persone che sono ancora in vita;
- h. Per i cosiddetti "cassettoni" valgono le stesse norme di cui sopra eccetto che l'obolo volontario di manutenzione che sarà in misura ridotta rispetto al loculo secondo il regolamento vigente all'atto dell' utilizzo, restano salvi i medesimi diritti e\o doveri riferibili ai loculi;

Tutti i CONFRATELLI e le CONSORELLE sono tenuti a osservare e mettere in pratica quanto previsto dal presente **REGOLAMENTO INTERNO** e del Generale Statuto Diocesano delle Confraternite approvato dall'Ordinario Diocesano.

ART. 23

Per quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO INTERNO, si rimanda al Generale Statuto delle Confraternite della DIOCESI DI CASTELLANETA e in mancanza al parere insindacabile del Consiglio di Amministrazione sentito l'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

Copia del presente REGOLAMENTO INTERNO a cura del Segretario, sarà riportata sul registro delle deliberazioni della Confraternita.

DATO IN MOTTOLA ADDI' 18 Febbraio 2017

IL PADRE SPIRITUALE
DON BALDASSARRE CHIARELLI

IL PRIORE
QUERO COSIMO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CASSIERE

IL SEGRETARIO